



Sent. 141/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30681 del registro di Segreteria sul ricorso proposto
dalla Signora

G. L. A., nata a OMISSIS , rappresentata e difesa, in forza di
procura resa in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti Emilio Solimando
(avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it) e Silvia Solimando
(avv.silviasolimando@pec.giuffre.it) del Foro di Barri, con domicilio eletto
in Bari, via G. Davanzati Forges n. 6, presso lo studio legale dei difensori;

avverso

L'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco e
dall'Avv. Roberto Maio, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè
n.1;

e nei confronti

del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica
pro tempore.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 5.6.2024.

	Esaminati gli altri atti e i documenti di causa.	
	Tenuta l'udienza del 22.5.2025, presenti, per il ricorrente, l'Avv. Silvia	
	Solimando, per l'INPS, su delega dell'Avv. Giulio Peco, l'Avv. Roberta	
	Levi.	
	FATTO	
	Con il ricorso indicato in epigrafe, la Sig.ra G. L. A., dipendente del	
	Ministero dell'Istruzione e del Merito, in quiescenza con trattamento	
	pensionistico anticipato di anzianità dall'Agosto 2019, ha contestato la	
	liquidazione del proprio trattamento previdenziale, in particolare il mancato	
	ragguaglio del trattamento in funzione dei miglioramenti stipendiali	
	retroattivi per triennio economico 2019/2021 e, più in generale, l'inesatta	
	quantificazione del montante contributivo in funzione del corretto computo	
	della contribuzione relativa al periodo oggetto di ricongiunzione dal FPLD	
	(Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).	
	La difesa della ricorrente esponeva, in sintesi, quanto segue.	
	1) La sig.ra G. svolgeva attività lavorativa di docente di scuola media	
	superiore presso OMISSIS sino al 31.8.2019, data di collocamento	
	in quiescenza per anzianità.	
	2) A decorrere dall'1.9.2019 acquisiva la titolarità della pensione anticipata	
	n. OMISSIS , conferita dall'INPS di Milano con determinazione n.	
	OMISSIS del OMISSIS (euro 20.184,39 annui per	
	dodici mensilità).	
	3) Il trattamento previdenziale veniva liquidato con il sistema misto	
	disciplinato dall'art. 1, comma 12, Legge 335/1995, ovvero con il metodo di	
	calcolo retributivo per il periodo utile a pensione acquisito sino al	
	2	

	31.12.1995 e con quello contributivo per tutto il periodo assicurativo	
	successivo al 01.01.1996.	
	In dettaglio:	
	PARTE RETRIBUTIVA	
	- anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1992: 14 anni e 10	
	mesi/retribuzione pensionabile: 27.851,22 (prima quota pensione: 27.851,22	
	x 0,34611 = 9.639,59);	
	- anzianità contributiva dal 01.01.1993 al 31.12.1995: 3 anni/retribuzione	
	pensionabile 29.617,13 (seconda quota pensione: 29.617,13 x 0,05489 =	
	euro 1.500,63 su dodici mensilità).	
	PARTE CONTRIBUTIVA	
	montante contributivo: 212.765,36	
	coefficiente di rivalutazione: 4,605	
	terza quota di pensione: 212.765,36 x 4,605/100/13x12 = euro 9.044,16	
	Pensione a calcolo alla decorrenza del 01.09.2019: euro 20.184,39 annui	
	(modello 5007 del 23.12.2019).	
	4) La pensione in pagamento non avrebbe subito ulteriori variazioni o	
	adeguamenti nel corso del tempo, eccezion fatta per gli ordinari incrementi	
	perequativi di legge.	
	5) Con lettera diffida inoltrata in data 25.10.2023 sia all'INPS che	
	all'Amministrazione di appartenenza, la ricorrente ha sollecitato	
	a) la rideterminazione del trattamento previdenziale per mancato	
	computo dell'incremento della retribuzione pensionabile, alla	
	decorrenza ed alle successive scadenze contrattuali, in ragione dei	
	miglioramenti stipendiali disposti con effetto retroattivo dal CCNL	
	3	

	del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019 –	
	2021;	
	b) il miglior calcolo del montante contributivo per corretta	
	quantificazione degli accantonamenti contributivi annuali relativi al	
	periodo 01.01.1996 31.08.2006, costituenti oggetto di ricongiunzione	
	dal FLDP;	
	6) Con nota del 13.11.2023 l'Ufficio Scolastico Regionale di Milano ha	
	comunicato di aver provveduto in data 10.11.2023 ad inserire	
	nell'applicativo INPS i dati necessari per l'adeguamento agli aumenti	
	contrattuali derivanti dal CCNL Scuola siglato il 06.12.2022.	
	7) Con nota del 29.11.2023 l'INPS di Milano ha dato atto di avere acquisito	
	la richiesta.	
	Sulla base del riferito quadro fattuale e preso atto che le richieste non	
	risultavano soddisfatte, la difesa della Sig.ra G. adiva il Giudice Contabile	
	formulando due motivi di ricorso.	
	1) Con il primo motivo veniva contestato che il trattamento	
	previdenziale non avrebbe tenuto conto degli aumenti intervenuti a	
	livello contrattuale successivamente al suo collocamento a riposo e	
	applicabili in via retroattiva. Con conseguente diritto alla	
	rideterminazione delle retribuzioni pensionabili alla decorrenza del	
	01.09.2019 ed alle scadenze successive del 01.01.2020 e del	
	01.01.2021, in applicazione dei miglioramenti contrattuali disposti	
	dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio	
	economico e normativo 2019/2021.	
	2) Con il secondo motivo veniva contestata la quantificazione del	

	montante contributivo di euro 212.765,36 e della corrispondente	
	quota di pensione, quale conseguenza dell’asserito erroneo computo	
	degli accantonamenti contributivi annui (posti a base della	
	determinazione del montante contributivo) in relazione agli anni	
	oggetto di ricongiunzione per attività lavorativa privata svolta dalla	
	ricorrente dall’1.11.1977 al 31.8.2006, accordata dall’INPS con atto	
	del 5.6.2019 (ricongiunzione onerosa a costo “zero”).	
	Premesso che a seguito della ricongiunzione sarebbero stati trasferiti	
	dal Fondo pensioni della Gestione Privata contributi per euro	
	380.061,55 ex art.2, comma 2, Legge n.29/1979 e che sulla base	
	dell’assetto normativo vigente (come confermato in sede	
	giurisprudenziale) e della <i>ratio</i> dell’istituto della ricongiunzione, i	
	periodi assicurativi oggetto di trasferimento avrebbero dovuto essere	
	considerati nella loro esatta entità, sia in termini di contribuzione che	
	di retribuzione pensionabile, come periodi statali da conteggiare nella	
	determinazione della misura della pensione, la difesa della ricorrente	
	rimarcava che il computo del montante contributivo avrebbe dovuto	
	risultare pari ad euro 378.129,45 (come da prospetto contabile	
	versato in atti). Con conseguente significativo incremento della quota	
	di pensione contributiva.	
	Secondo la ricorrente <i>“La disciplina legislativa del rapporto tra i due</i>	
	<i>enti previdenziali interessati dalla ricongiunzione è infatti volta a</i>	
	<i>realizzare un equilibrio di situazioni patrimoniali proprio sul</i>	
	<i>presupposto che presso la gestione accentrante (in tal caso CPTS) si</i>	
	<i>vada a costituire, a favore del lavoratore, la stessa posizione</i>	
	5	

	<i>assicurativa fatta valere nella gestione di provenienza. A tal fine la</i>	
	<i>legge prevede sia il trasferimento alla gestione di destinazione dei</i>	
	<i>contributi di pertinenza della gestione d'origine (in tal caso FLDP</i>	
	<i>dell'AGO); sia, in certi casi, l'accollo all'assicurato di un onere</i>	
	<i>finanziario inteso a coprire parzialmente l'eventuale maggior costo</i>	
	<i>posto a carico dalla gestione di destinazione a causa del diverso</i>	
	<i>"peso previdenziale" della posizione assicurativa trasferita. Il</i>	
	<i>trasferimento della contribuzione e l'eventuale accollo del costo</i>	
	<i>residuo dell'operazione a carico dell'assicurato sono dati reali, atti</i>	
	<i>a garantire la gestione accentratrice dall'eventuale costo legato alla</i>	
	<i>liquidazione di una prestazione previdenziale di importo maggiore".</i>	
	In conclusione, la difesa della ricorrente domandava:	
	A – di accertare e dichiarare il diritto della sig.ra G. alla rideterminazione del	
	trattamento previdenziale in godimento, alla decorrenza ed alle scadenze	
	successive del 01.01.2020 e del 01.01.2021, per applicazione dei	
	miglioramenti stipendiali disposti dal CCNL del Comparto Istruzione e	
	Ricerca per il triennio economico e normativo 2019 – 2021;	
	B - accertare e dichiarare il diritto della stessa ricorrente alla	
	rideterminazione della quota di pensione per anzianità successiva al	
	01.01.1996, c.d. quota C, per corretto calcolo del montante contributivo sulla	
	base degli accantonamenti contributivi effettuati sia nel FLDP, in relazione	
	al periodo oggetto di ricongiunzione, che nella Cassa Dipendenti dello Stato.	
	Montante contributivo da quantificare nella misura di euro 378.129,45	
	ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia,	
	eventualmente anche previa acquisizione di consulenza contabile di ufficio.	
	6	

	C - condannare, conseguentemente, l'Inps (gestione ex INPDAP) a procedere	
	alle riliquidazioni di cui ai punti A e B, nonché alla corresponsione delle	
	differenze di rateo maturate e a maturarsi dalla decorrenza al soddisfo, oltre	
	aumenti perequativi ed interessi come per legge;	
	D - vinto il compenso del giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014	
	modificato con D.M. 147 del 13.08.2022, con l'aumento previsto dall'art. 4,	
	comma 1 bis DM 147/2022 (gli avvocati difensori hanno chiesto la	
	distrazione del compenso il loro favore in quanto anticipatori).	
	Con Decreto del Giudice Unico in data 20.6.2024, il giudizio veniva	
	chiamato per l'udienza del 19.12.2024.	
	Con memoria di difesa depositata l'1.12.2024, si costituiva in	
	giudizio l'INPS, rappresentata e difesa degli Avv.ti Giulio Peco e Roberto	
	Maio.	
	L'ente previdenziale eccepiva quanto segue.	
	1) Con riferimento alla prima domanda (mancato computo degli	
	incrementi contrattuali retroattivi 2019/2021) veniva riferito che la	
	materia del contendere risulta obiettivamente cessata, atteso che	
	l'Istituto avrebbe dato corso alla riliquidazione del trattamento	
	previdenziale, come da documentazione versata in atti.	
	2) Con riferimento alla seconda domanda (riliquidazione della quota di	
	pensione contributiva in ragione di un diverso computo del montante	
	contributivo per differente qualificazione della contribuzione resa	
	presso la Gestione Privata INPS ed oggetto di ricongiunzione) veniva	
	preliminarmente eccepita – ex art. 205 D.P.R. n. 1092/1973 - la	
	decadenza della ricorrente dalla possibilità di ottenere la revoca	
	7	

	ovvero la modificazione del provvedimento di pensione, atteso che	
	sarebbero intercorsi più di tre anni dalla sua formalizzazione	
	(dicembre 2019), rispetto alle richieste avanzate allo scopo di	
	ottenere una rivisitazione del provvedimento (in relazione a dati	
	fattuali pienamente noti alla data della prima liquidazione	
	previdenziale).	
	Nel merito l'INPS contestava fermamente l'assunto di parte	
	ricorrente, evidenziando che sulla base della disciplina dell'istituto	
	della ricongiunzione, la quantificazione del trattamento previdenziale	
	deve essere necessariamente effettuato in applicazione delle regole	
	proprie della gestione accentrante (nel caso di specie quella dei	
	lavoratori pubblici), senza che possano rilevare ipotetiche divergenze	
	rispetto all'eventuale maggiore consistenza della contribuzione dei	
	periodi ricongiunti. A sostegno dell'assunto difensivo venivano	
	richiamate le norme di riferimento (in particolare l'art.2 e l'art.7 della	
	Legge n. 29/1979) e sulla base della relazione interna dell'ufficio	
	interessato – che veniva integralmente riportata nel testo dell'atto	
	defensionale – veniva rimarcato che la pretesa di parte ricorrente	
	risulterebbe priva di sostegno normativo ed assolutamente contraria	
	alla corretta interpretazione dell'istituto della ricongiunzione, come	
	invero confermato da un precedente pronunciamento di questa Sez.	
	Giurisdizionale.	
	In conclusione, l'INPS domandava il rigetto del ricorso, con la	
	vittoria delle spese.	
	Con memoria depositata il 6.12.2024, il Ministero dell'Istruzione e	

	del Merito prendeva posizione avverso il ricorso ed eccepiva di aver	
	espletato tutti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro,	
	rimarcando la carenza di legittimazione passiva del Ministero nei confronti	
	della domanda azionata in giudizio.	
	Con memoria conclusionale depositata il 9.12.2024, la difesa della	
	Sig.ra G. prendeva posizione avverso le tesi difensive dell'INPS.	
	Dopo aver ammesso che a seguito dell'intervenuta riliquidazione del	
	trattamento previdenziale in considerazione degli aumenti stipendiali	
	2019/2021 la materia del contendere risultava obiettivamente cessata <i>in</i>	
	<i>parte qua</i> , contestava – con riguardo alla seconda domanda azionata in	
	giudizio - la ricostruzione dell'INPS in ordine sia all'eccepita decadenza del	
	diritto alla riliquidazione del trattamento previdenziale, che non risulterebbe	
	operante, in generale, rispetto alle domande giudiziali ed in ogni caso esclusa	
	dall'ambito decadenziale per riguardare questioni di diritto (come da	
	giurisprudenza della Corte dei conti, puntualmente richiamata), sia al merito	
	dell'invocato diritto, che sulla base di plurimi pronunciamenti sia del	
	Giudice Contabile, sia del Giudice del lavoro risulterebbe meritevole di	
	riconoscimento in ragione del diritto ad ottenere la valorizzazione dei	
	contributi effettivamente versati dal lavoratore nell'arco dell'attività	
	lavorativa.	
	Il giudizio veniva discusso all'udienza del 19.12.2024 e rinviato,	
	nell'accordo delle parti allo scopo di meglio valutare i termini della	
	controversia, all'odierna udienza di discussione.	
	Con memoria depositata il 12.5.2025, l'INPS replicava alle note	
	d'udienza depositate dalla parte ricorrente per l'udienza del 19.12.2024 e nel	
	9	

	confermare le eccezioni formulate all’atto della costituzione in giudizio,	
	procedeva a meglio illustrare, tramite l’esposizione di una nuova relazione	
	dell’ufficio interno, il procedimento seguito per dare corso alla	
	quantificazione del trattamento previdenziale della Sig.ra G..	
	All’odierna udienza di trattazione le parti hanno richiamato i	
	rispettivi scritti difensivi e hanno concluso in conformità alle memorie	
	allegate.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.	
	DIRITTO	
	In via preliminare deve darsi conto della circostanza che con	
	referimento alla prima domanda proposta in giudizio dalla parte ricorrente	
	(mancato ragguaglio del trattamento in funzione dei miglioramenti	
	stipendiali retroattivi per triennio economico 2019/2021 a vale sul CCNL di	
	categoria riferibile alla posizione lavorativa di riferimento), la materia del	
	contendere risulta cessata a seguito della riliquidazione del trattamento	
	previdenziale.	
	Con la memoria depositata dalla difesa della ricorrente per l’udienza	
	del 19.12.2025, si è correttamente riconosciuto che a seguito dell’intervenuta	
	riliquidazione, il contenzioso è cessato, seppure successivamente	
	all’introduzione del presente giudizio.	
	Con riguardo alla seconda domanda formulata nel ricorso (inesatta	
	quantificazione del montante contributivo in funzione del corretto computo	
	della contribuzione relativa al periodo oggetto di ricongiunzione dal Fondo	
	Pensioni Lavoratori Dipendenti) – da ritenere non oggetto della decadenza	
	10	

	ex art.205 D.P.R. n.1092/1973 sulla base del costante orientamento	
	giurisprudenziale del Giudice Contabile (si vedano Sez. I, sent. n. 349 del	
	2018, n. 94 del 2024 e n. 116 del 2025; Sez. II, sent. n. 132 del 2016; Sez.	
	Veneto, sent. n. 110 del 2023; Sez. Sicilia, sent. n. 282 del 2023; Sez. Puglia,	
	sent. n. 605 del 2022; Sez. Sardegna, sent. n. 204 del 2022; Sez. Toscana,	
	sent. n. 272/2021 e n. 9/2020), anche in ragione della eccezionalità della	
	norma, che non ne consente una interpretazione analogica – essa non può	
	trovare accoglimento nel merito.	
	La vicenda controversa riguarda l’applicazione dell’istituto della	
	ricongiunzione previsto dall’art.2, Legge n.29/1979 (Ricongiunzione dei	
	periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), a mente del quale “ <i>In</i>	
	<i>alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il</i>	
	<i>lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione</i>	
	<i>generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei</i>	
	<i>lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive</i>	
	<i>dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo</i>	
	<i>all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni</i>	
	<i>speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in</i>	
	<i>qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la</i>	
	<i>ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della</i>	
	<i>domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno</i>	
	<i>otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa,</i>	
	<i>di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei</i>	
	<i>quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di</i>	
	<i>cui all'articolo 1, quarto comma.</i>	
	11	

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricognizione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.”

La regola dettata dal Legislatore è ragionevolmente chiara e risulta correttamente applicata nel caso di specie.

Gli anni di contribuzione presso la gestione privata sono confluiti nella gestione pubblica e valorizzati in funzione della c.d. riserva matematica – determinata ex lege sulla base delle regole dettate dal Legislatore

nell'ambito della disciplina dettata dalla Legge n.1338/1962 per il recupero delle somme contributive non oggetto di versamento – e al netto della contribuzione effettivamente versata (con il limite del 50% imponibile nel caso in cui si fosse determinato uno squilibrio tra quota stipendiale virtuale - la c.d. riserva matematica - e la contribuzione).

E' indubbio e pacifico che nel caso di specie la contribuzione versata dalla ricorrente presso la gestione privata fosse ampiamente superiore alla riserva matematica. Tale evidenza ha determinato, da un lato, un onere pari a 0 (zero) dell'onere di ricongiunzione, ma, dall'altro, la sostanziale sterilizzazione di una buona parte della contribuzione a suo tempo versata, che in applicazione delle regole previste per la liquidazione della pensione presso la gestione pubblica, non è stata presa in considerazione ai fini del calcolo della pensione (si veda, su questo specifico profilo, Corte conti, Sez. Lombardia, n. 191/2023).

A seguito della ricongiunzione ottenuta dalla ricorrente nel Giugno 2019, l'INPS ha proceduto alla quantificazione del trattamento spettante. Delle operazioni svolte è stato dato specifico conto tramite il richiamo testuale delle relazioni trasmesse dall'ufficio preposto. L'INPS ha applicato la regola valevole per la ricongiunzione secondo la quale (art. 7 Legge n.29/1979), a mente della quale *“Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa”*.

Sulla base di una valutazione del dato normativo, deve ritenersi
condivisibile quanto affermato dall'INPS, ovvero che l'istituto della

	ricongiunzione, nel determinare l'attrazione delle procedure di liquidazione	
	presso la gestione accentrante, può determinare una limitazione concreta del	
	trattamento pensionistico (in tutti i casi in cui la contribuzione fosse stata	
	molto elevata e superiore alla c.d. "riserva matematica"), ma tale evenienza è	
	il frutto di una scelta del soggetto iscritto e non può obiettivamente essere	
	rimessa in discussione.	
	In base ad una quantificazione in relazione alla quale non sono	
	emerse evidenze che possano determinare rettifiche e ritenuto che essa sia	
	stata basata sull'applicazione delle procedure di quantificazione previste	
	dall'ordinamento previdenziale, la pensione è da ritenere correttamente	
	liquidata.	
	In conclusione, il Giudice Unico accerta la correttezza della condotta	
	osservata dall'INPS nel procedimento finalizzato alla liquidazione del	
	trattamento pensionistico.	
	Il ricorso è conseguentemente rigettato.	
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese	
	del giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando,	
	Rigetta	
	il ricorso nei termini di cui in parte motiva.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	14	

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.5.2025.

Il Giudice Unico

Dott. Gaetano Berretta

Depositato in segreteria il 6.10.2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)